II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1986

che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

(86/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 85/509/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 82/471/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che lo studio di tre nuovi prodotti appartenenti ai gruppi dei prodotti proteici, dei composti azotati non proteici e degli amminoacidi ha permesso di stabilire che le esisgenze della direttiva 82/471/CEE sono soddisfatte; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di tali prodotti nell'alimentazione degli animali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.
[2] GU n. L 314 del 22. 11. 1985, pag. 25.

ALLEGATO

1. Sono aggiunti, sotto 1.1. « Batteri », il gruppo di prodotti ed il prodotto seguenti :

« 1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
1.1.1. Batteri coltivati su metanolo	1.1.1.1. Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di Methylophilus methylotrophus su metanolo	Methylophilus methylotrophus, ceppo NCIB 10.515	Metanolo	— Proteina greggia min. 68 % — Indice di riflessione : > 50	— suini — vitelli — pollame — pesci	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — denominazione del prodotto, — proteina greggia, — ceneri gregge, — materia grassa greggia, — umidità. — Modo d'impiego, — dicitura : "Evitare l'inalazione". Dichiarazioni da appore sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti : — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento. »

2. Nel gruppo 2.2. « Sali di ammonio » è aggiunto il prodotto seguente :

« 1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	2.2.2. Acetato di ammonio, soluzione acquosa	CH_3COONH_4	—	Acetato di ammonio : min. 55 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — dicitura : "Acetato di ammonio", — tenore di azoto e di umidità, — specie animale o categoria di animali. Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti : — dicitura : "Acetato di ammonio", — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto in azoto non proteico, espresso in proteina greggia (%della proteina greggia totale), — indicazione, nel modo d'impiego, del tenore totale di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale o la categoria di animali. »

3. Nel gruppo 3 « Amminoacidi e loro sali » è aggiunto il prodotto seguente :

« 1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	3.9. Metionina-zinco, tecnicamente pura	$[CH_3S(CH_2)_2\text{-}CH(NH_2)\text{-}COO]_2Zn$	—	DL-metionina : min. 80 % Zn : max. 18,5 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — dicitura : « Metioninazinco », — tenore di DL-metionina, — tenore di umidità, — specie animale o categoria di animali. »